

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENINCASA MAURIZIO

Seduta del 23/05/2019

FATTO

Il cliente deduce che in data 09/07/2018 chiedeva alla propria banca “consulenza per la vendita di un bene tramite assegno circolare”; che il giorno seguente (10/07/2018) si recava presso l’intermediario con un testimone e l’acquirente e consegnava l’assegno ricevuto a pagamento; che, per “problemi di connettività della rete”, l’intermediario telefonava all’istituto emittente e, dopo aver ricevuto la conferma della validità dell’assegno, “proseguiva con l’incasso” dello stesso; che la banca, forzando la procedura, riusciva a concludere l’incasso grazie al supporto dell’assistenza appositamente contattata in quanto “non si scansionava il QR Code”.

La parte ricorrente, quindi, ritirava la ricevuta di incasso e consegnava il bene all’acquirente; il giorno dopo, tuttavia, constatava lo storno dell’operazione e l’addebito delle commissioni.

Esperito senza successo il reclamo il cliente chiede il riaccredito dell’importo dell’assegno circolare di € 9.500,00 e lo storno delle commissioni addebitate di € 10,00.

L’intermediario con le controdeduzioni osserva di aver ricevuto dall’intermediario emittente, contattato telefonicamente al numero reperito sul sito “paginebianche.it”, conferma di “bene emissione” dell’assegno; che in tale occasione segnalava al cliente che la modalità più sicura da seguire in tali casi era quella di ricevere un bonifico bancario anticipato; di aver provveduto alla negoziazione dell’assegno e all’accredito del relativo



importo sul conto del cliente dopo aver controllato “l’assenza di specifiche segnalazioni” relative agli assegni della specie e dopo aver ricevuto dall’emittente indicazioni telefoniche “per forzare un’anomalia presentatasi nella procedura informatica”; di aver ricevuto il giorno successivo l’esito impagato del titolo e che, dopo aver contattato l’emittente allo stesso numero telefonico usato in precedenza, apprendeva che il bene emissione era stato rilasciato da soggetto sconosciuto all’apparente emittente; che in ragione di ciò provvedeva allo storno dell’accredito dal conto corrente del cliente.

La parte resistente rileva, inoltre, che solo in data 25/07/2018 l’emittente inviava, tramite il sistema interbancario, una comunicazione urgente con la quale segnalava che dall’11/7/2018 erano stati posti all’incasso una serie di assegni circolari falsi recanti come emittente il medesimo istituto. Deduce, altresì, che il pregiudizio asseritamente patito dal cliente sia da imputare alla condotta del cliente stesso che, senza alcuna verifica sull’acquirente e senza attendere il buon esito del titolo, consegnava imprudentemente il bene; e dell’intermediario emittente che non aveva garantito la sicurezza delle comunicazioni telefoniche a lui dirette.

Chiede, pertanto, di respingere il ricorso perché privo di fondamento in fatto e in diritto, con “vittoria di spese e competenze di assistenza legale”.

Con gli ulteriori scritti difensivi le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

DIRITTO

Il Collegio osserva che i fatti a fondamento della controversia sono sostanzialmente pacifici tra le parti. In particolare, non è contestato che l’assegno circolare oggetto di lite controversia (valore facciale € 9.500,00) veniva negoziato in data 10/07/2018; che il cliente consegnava il bene all’acquirente solo successivamente all’avvenuta conferma di “bene emissione” da parte dell’intermediario; che la procedura informatica di incasso veniva conclusa dall’intermediario con l’intervento dell’assistenza a causa di una “anomalia” che a detta del cliente era attinente alla mancata lettura del QR CODE.

L’assegno è stato presentato all’incasso in data successiva all’adozione della CIT (procedura inter-bancaria *Check Image Truncation*). Con la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 è stato, infatti, precisato che il termine previsto per il completamento del progressivo piano di adozione della CIT lato negoziazione è fissato al 6 luglio 2018, con la conseguenza che dal 9 luglio 2018 tutti gli intermediari aderenti alla CIT si impegnano a presentare al pagamento gli assegni negoziati esclusivamente tramite la predetta procedura; inoltre, già con Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 era fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”.

A ciò si aggiunga che l’intermediario apparente emittente, come da informazioni pubblicizzate sul sito web dello stesso, risulta specializzato nello svolgimento in attività attinenti la concessione dei prestiti personali e conti di deposito; che lo stesso intermediario negoziatore versa in atti una segnalazione interbancaria del 25/07/2018 con la quale l’intermediario apparente emittente asserisce di “non avere in uso tale strumento” di pagamento.

In tema di responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione dopo la presentazione all’incasso, è recentemente intervenuto il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 7283 del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

05.04.2018, ha attribuito rilievo decisivo ai fini della soluzione della controversia al fatto che, da un alto, l'assegno presentato all'incasso fosse privo di un elemento di sicurezza previsto dalle predette Circolari ABI. Il Collegio di Coordinamento ha, altresì, ritenuto che, "incombe in responsabilità l'intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell'assegno, non ponga in essere almeno le cautele necessarie a ridurre il rischio di frode, e si limiti, invece, alla mera richiesta telefonica all'emittente". Con la medesima decisione il Collegio di Coordinamento ha, altresì, precisato che, in caso di assegno circolare, la certificazione del bene emissione a cura dell'intermediario negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell'assegno.

Facendo applicazione di quanto statuito dal Collegio di Coordinamento, il Collegio reputa che debba essere affermata la responsabilità dell'intermediario resistente con conseguente obbligo di quest'ultimo di provvedere alla restituzione in favore del cliente del valore nominale dell'assegno circolare e delle commissioni addebitate (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 8266/2019).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 9.510,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA